



Università degli Studi di Messina

SENATO ACCADEMICO Seduta del 21.02.2012 (ore 10,00)

* * * * *

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello, Presidente, il Pro Rettore Vicario, Prof.ssa Rita De Pasquale, ed i Proff. Salvatore Berlingò, Preside della Facoltà di Giurisprudenza; Giuseppe Bisignano, Preside della Facoltà di Farmacia; Vincenzo Chiofalo, Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria; Vincenzo Fera, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia; Signorino Galvagno, Preside della Facoltà di Ingegneria; Giacomo Maisano, Preside della Facoltà di Scienze mm. ff. nn.; Giovanni Moschella, Preside della Facoltà di Economia; Antonino Pennisi, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione; Andrea Romano, Preside della Facoltà di Scienze Politiche; Emanuele Scribano, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia; la Prof. Maria Antonella Cocchiara (09), Maurizio Monaco (08), Giovanna Valenti (01) (fino alle ore 14.05), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari); i Proff. Giuseppe Giordano (06), Luigi Manasseri (04), Angela Mezzasalma (02), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati); le Proff. Elena Caliri (05), Scolastica Serroni (03), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari); la Prof.ssa Maria Enza La Torre (dalle ore 11.25), Vice Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento; il Dott. Fabrizio Sottile (dalle ore 10,40 e fino alle ore 14.05), in rappresentanza degli specializzandi; i rappresentanti degli studenti Sigg. Francesco Antonuccio (dalle ore 10,50 e fino alle ore 14.05), Antonio Demoro (fino alle ore 14.05), Gabriele Laganà (dalle ore 10,20), Federica Mulè (fino alle ore 14.05); il Dott. Massimo Albergiani, Dirigente dell'Ateneo, in sostituzione del Direttore Amministrativo, Avv. Giuseppe Cardile, che funge da Segretario, ai sensi dell'art. 10, comma 1 bis dello Statuto dell'Ateneo.

Sono assenti i Sigg. Angelo Alessandrino e Mario Recupero, rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

E', altresì, presente il Prof. Giuseppe Pio Anastasi, Coordinatore del Collegio dei Pro Rettori, ai sensi dell'art. 9, comma 9, dello Statuto di Autonomia dell'Università.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico, la Sig.ra Dionisia Vinti, Responsabile dell'Ufficio Istruzione delibere Segreteria Senato Accademico e la Dott.ssa Roberta Giuffrida, che coadiuvano nella verbalizzazione.

* * * * *

VI - PROBLEMATICA RELATIVA AI CULTORI DELLA MATERIA

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato	
Struttura interessata esecuzione	Direzione Personale e Affari Generali	
Altre strutture interessate		

Il Rettore dà la parola al Preside Fera, il quale espone una problematica emersa a seguito della presentazione, al Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, di alcune proposte concernenti la nomina a cultore della materia di docenti in quiescenza, negli stessi settori scientifico-disciplinari in cui i docenti avevano svolto la loro attività.

Il Rettore – specificando che il “*Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010*” prevede la possibilità di conferire incarichi di insegnamento anche a docenti in quiescenza - mostra qualche perplessità in merito alla possibilità di nominare i soggetti de quo quali cultori della materia.

A tal proposito, prosegue il Rettore, appare opportuno che il Senato si esprima al riguardo, manifestando, altresì, l’opportunità di rivedere il Regolamento per la designazione dei cultori della materia.

Il Preside Pennisi tiene a precisare l’opportunità che i docenti in pensione, al contrario dei cultori della materia, qualora non siano titolari di contratto, non possano entrare a far parte delle commissioni di esame.

Il Rettore ricorda che è stato specificato più volte in Senato che unicamente i docenti in quiescenza titolari di un incarico di insegnamento hanno la possibilità di usufruire di un supporto logistico; a tal proposito, specifica che, con diverse comunicazioni, i Presidi ed i Direttori di Dipartimento sono stati invitati a monitorare lo status quo.

Il Preside Fera chiede se un docente in quiescenza che ha stipulato un contratto di insegnamento a titolo gratuito rientri di diritto, in qualità di componente, nelle commissioni di esame.

Il Rettore chiarisce che, per il periodo di espletamento dell’incarico di insegnamento, il titolare dello stesso ha i medesimi doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo.

Fa ingresso in aula la Prof.ssa La Torre (ore 11.25).

Il Preside Fera riferisce che il Regolamento per la stipula di contratti di insegnamento prevede, all’art.1, la possibilità di conferire, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. A tal proposito, il Preside Fera chiede come comportarsi in caso di docenti che, pur avendo un notevole curriculum, non sono però di “chiara fama”, in quanto gli uffici preposti hanno manifestato perplessità in merito all’applicazione della normativa.

Prende la parola il Dott. Albeggiani - Dirigente personale ed affari generali - il quale specifica che il regolamento disciplinante la materia prevede, in conformità all'art. 23 della legge n.240/2010, tre discipline diverse per altrettante diverse fattispecie, espressamente individuate dall'art. 1 del regolamento de quo. La fattispecie oggetto di discussione è quella prevista dagli artt. 1, comma 1, lett. b) e 4 del regolamento. In merito, è opportuno specificare che tali disposizioni sono espressamente rivolte alla stipula di contratti con soggetti di chiara fama stranieri. Infatti, lo scopo espressamente manifestato dal comma 3 dell'art. 23 della legge n.240 è quello di favorire l'internalizzazione del sistema universitario, tramite la stipula di contratti con soggetti di altra nazionalità. La disciplina da applicare, invece, al caso concreto è quella indicata dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 e dall'art. 3 del regolamento, laddove si prevede la possibilità di conferire direttamente incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Per entrambe le fattispecie la stipula dei contratti avviene *intuitu personae*; infatti, non si contempla l'obbligo di effettuare una apposita procedura valutativa, bensì si richiede una attenta valutazione dei curricula scientifici o professionali che costituisce la motivazione alla base della stipula del contratto. Di conseguenza, l'empasse è superato applicando al caso concreto la corretta disciplina normativa, indicando nella delibera del Consiglio di Facoltà che la stipula del contratto è effettuata ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. a) e 3 del Regolamento vigente, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n.240/2010, e motivando la scelta sulla base di una attenta valutazione del curriculum scientifico e professionale presentato, da cui si evince il possesso dei requisiti, scientifici e culturali che caratterizzano il docente come esperto di alta qualificazione.

Il Senato Accademico prende atto dei chiarimenti formulati dal Dott. Albeggiani e conviene sull'opportunità di una revisione del regolamento relativo ai cultori della materia.

Seguono ulteriori interventi, al termine dei quali, il Senato Accademico esprime parere negativo in merito al conferimento del titolo di cultore della materia a docenti in quiescenza che non siano titolari di incarico di insegnamento, dando mandato agli uffici di verificare se siano state effettuati conferimenti in tal senso ai predetti docenti.